

# **Associazione Culturale ARTESS**

## **Statuto**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita in Udine, con sede in via Trento 45, l'associazione culturale denominata **ARTESS – Association for Research and Training on Emotional Support Skills**.

### **Art. 2 - Scopo**

L'associazione persegue come fine l'educazione al mantenimento del benessere emozionale. Lo scopo istituzionale viene perseguito attraverso attività ed iniziative socio-educative, formative, culturali e di ricerca che favoriscano in particolare lo sviluppo delle competenze relazionali, di ascolto attivo e di partecipazione alla vita sociale, e che siano ispirate alla valorizzazione della dimensione umana, psicologica e spirituale della persona, oltreché all'impegno etico.

Per l'ottenimento di tale scopo l'associazione può progettare, realizzare e/o assistere tecnicamente ricerche ed esperienze culturali e formative di vario tipo, compresi convegni, in grado di promuovere una diffusa conoscenza e consapevolezza dell'importanza della salute emozionale, delle necessarie competenze relazionali e sociali per mantenerla e degli strumenti culturali e formativi per acquisire/sviluppare tali competenze. L'associazione opera in un'ottica di relazioni e scambio di saperi, prospettive ed esperienze con altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe, anche a livello transnazionale.

L'associazione è apartitica e aconfessionale e opera nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

L'associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, formativa o di ricerca e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 - Soci**

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Per gli enti la domanda di ammissione dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di non accoglimento della domanda, è ammesso appello all'Assemblea.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e le cause di esclusione.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, del diritto di voto nell'elettorato attivo e passivo degli organi direttivi dell'associazione, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di accedere alle delibere e ai libri sociali, nei modi e termini previsti.

I soci che intendono mantenere la qualifica di socio devono versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### **Art. 6 - Decadenza dei soci**

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- dimissione volontaria: il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo;
- morosità protrattasi per oltre 20 giorni dalla scadenza per il versamento della quota associativa annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. Contro il provvedimento è ammesso appello all'Assemblea generale.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione della quota o dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 8 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite e-mail ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori o tramite affissione dell'avviso nei locali della sede almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

### **Art. 10 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e all'adozione di regolamenti interni;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **Art. 11 - Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando partecipano due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In seconda convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, relativa alle sole modifiche statutarie, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o in delega, e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Sarà considerata valida la partecipazione all'Assemblea anche attraverso l'utilizzo di media, quali telefono o video conferenza, o altri mezzi idonei. Il voto a scrutinio segreto questo potrà essere espresso anche attraverso l'utilizzo di tecnologie elettroniche e informatiche atte a garantirne la sicurezza.

Le delibere dell'Assemblea sono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dal Presidente e riportate su apposito libro sociale. Ogni socio ha il diritto di consultare tale libro entro 10 giorni dall'assunzione della delibera.

### **Art. 12 – Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, ed è validamente costituito quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e nomina nel proprio ambito il Presidente, qualora mancante, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione,

potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Art. 14 – Dimissioni del Consiglio Direttivo**

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione durante il corso del mandato, venissero a mancare uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti o, in assenza di disponibilità, sarà convocata l'assemblea che provvederà ad eleggere un nuovo membro che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Nel caso venisse a mancare il Presidente, le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente, il quale rimarrà in carica fino alla prima assemblea utile in cui verrà eletto il nuovo Presidente. Quest'ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per il predecessore.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Consiglio direttivo potrà continuare a compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo dal parte dell'Assemblea.

#### **Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata e può essere inoltrata anche tramite e-mail. Sarà considerata valida la partecipazione al Consiglio anche attraverso l'utilizzo di media, quali telefono o video conferenza, o altri mezzi idonei. In caso di presenza di tutti i consiglieri il consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;
- fissare l'importo della quota associativa annuale;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- fissare le date dell'assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni prese dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 17 - Il rendiconto economico-finanziario**

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto economico-finanziario dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio per terminare il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale in corso.

Il rendiconto economico-finanziario viene approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; resta a disposizione dei soci e può

essere consultato da ogni associato presso la sede dell'associazione nei 10 giorni precedenti l'assemblea e nei 10 giorni successivi alla delibera.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e dirige l'associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 - Il Vice presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 20 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e aggiorna i libri sociali.

#### **Art. 21 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 23 – Ogni altra entrata**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati ed enti;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici attraverso la partecipazione a bandi e concorsi per progetti finanziati;
- altre entrate.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

#### **Art. 24 - Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei

soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 26 – Disposizioni finali**

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Per tutto ciò non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Udine, 12/01/2018